



DELIBERAZIONE N° 374

SEDUTA DEL 2 MAR. 2010

AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE,
ECONOMIA MONTANA

DIPARTIMENTO

OGGETTO Programma di Sviluppo Rurale Basilicata 2007-2013 - Approvazione Bando Misura 214 - azione 2
"Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica"

ASSESSORE DIP.TO AGRICOLTURA

Relatore SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

La Giunta, riunitasi il giorno 2 MAR. 2010 alle ore 13.00 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. Vincenzo SANTOCHIRICO	Vice Presidente	X	
3. Antonio AUTILIO	Componente		X
4. Rocco VITA	Componente		X
5. Antonio POTENZA	Componente	X	
6. Gennaro STRAZIUSO	Componente	X	
7. Vincenzo VITI	Componente	X	

Segretario: Avv. Maria Carmela SANTORO

PROT. 35
DATA 25 FEB. 2010
UFF. LUS. DI P.B.

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 5 pagine compreso il frontespizio
e di N° 2 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE
NON COMPORTA VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE

☐ Prenotazione di impegno N° _____ UPB _____ Cap. _____

☐ Assunto impegno contabile N° _____ UPB _____ Cap. _____

Esercizio _____

per € _____

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE
dell'Ufficio Ragioneria Generale
Dott. Nicola A. COLUZZI

12.5 FEB. 2010

Atto soggetto a pubblicazione ☒ integrale ☐ per estratto

VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme Generali sull'Ordinamento del Lavoro alle Dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.;

VISTA la L.R. n. 12 del 2 marzo 1996 concernente la "Riforma dell'Organizzazione Amministrativa Regionale", così come modificata dalla L. R. n. 48 del 14.04.2000;

VISTA la D.G.R. n. 11 del 13 gennaio 1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE le DD.G.R. n. 1148 del 23 maggio 2005 e n. 1380 del 5 luglio 2005 con le quali è stata stabilita la denominazione e la configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la D.G.R. n. 2017 del 5 ottobre 2005 con la quale sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008, modificativa della D.G.R. n. 637/2006, con la quale si definisce l'iter procedurale delle proposte di deliberazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 1178 del 23 giugno 2009 con cui è stato approvato il nuovo assetto delle strutture organizzative delle posizioni dirigenziali individuali del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale, Economia Montana;

VISTI i Regg. CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, n. 1974 della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1975 della Commissione del 7 dicembre 2006, n. 1290 del Consiglio del 21 giugno 2005, n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, ss.mm.ii.;

VISTA la D.G.R. n. 678 del 15/05/2007 di approvazione della proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007/2013

VISTA la Decisione C(2008)736 del 18.02.2008 relativa all'approvazione del PSR della Regione Basilicata per il periodo 2007/2013, e la D.G.R. n. 288 del 04.03.2008 di presa d'atto di tale Decisione;

VISTO il Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della Politica Agricola Comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che stabilisce le nuove sfide per lo sviluppo rurale (cambiamenti climatici, gestione delle risorse idriche, energie rinnovabili, biodiversità, innovazione nel settore lattiero-caseario e banda larga);

CONSTATATO che nella Seduta del 13 giugno 2008, il Comitato di Sorveglianza del PSR Basilicata 2007 – 2013 ha approvato i Criteri di selezione delle operazioni del PSR;

VISTA la Versione n. 4 del Programma di Sviluppo Rurale della Basilicata 2007-2013 approvato dal Comitato per lo Sviluppo Rurale del 15 dicembre 2009;

VISTA la D.G.R. n. 1480 del 5.08.2009 con la quale sono state approvate le Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del P.S.R., su proposta dell'Autorità di Gestione e sentito l'Organismo Pagatore;

VISTO il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 9 ottobre 2009, tra la Regione Basilicata e l'A.R.B.E.A., secondo lo schema del Protocollo d'intesa approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1673 del 25/09/2009;

VISTA la D.G.R. n. 1813 del 20 ottobre 2009 "P.S.R. Basilicata 2007-2013 – Approvazione schemi delle convenzioni tra Regione Basilicata e A.R.B.E.A. relativa all'attuazione delle Misure di Investimento a regia regionale e delle Misure connesse alle superfici del PSR Basilicata 2007-2013, e quindi sottoscritte il 9 novembre 2009;

VISTA la D.G.R. n. 225 del 9 febbraio 2010 di approvazione del Manuale di Istruttoria domande di aiuto per le Misure di Investimento e per le Misure connesse alla Superficie;

VISTO il D.M. n.30125 del 22/12/2009 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n.73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";

VISTA la D.G.R. n. 154 del 2/02/2010, che disciplina il regime di Condizionalità in Basilicata a decorrere dal 1 gennaio 2010 – Reg. (CE) n. 73/2009 e D.M. n. 30125/2009";

VISTO il Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore, di ARBEA, febbraio 2008;

VISTA la Legge n. 898 del 23/12/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";

TENUTO CONTO della Circolare A.G.E.A. n. 59 del 24.12.2009 "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2010" che fissa i termini di presentazione delle domande di aiuto/pagamento per le misure a superficie per l'anno 2010 al 17/05/2010;

VISTO che la Misura 214 – azione 2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica", prevede l'attivazione di bandi pubblici annuali finalizzati al sostegno dell'agricoltura biologica;

RITENUTO necessario procedere all'emanazione del Bando di selezione delle domande relative alla Misura 214 – azione 2 , entro i termini fissati dalla suddetta Circolare AGEA;

TENUTO CONTO degli esiti della consultazione svoltasi nell'ambito della Conferenza Agricola di Concertazione Permanente (Tavolo Verde) del 18/02/2010;

VISTO il parere dell'Autorità per i Diritti e le Pari Opportunità prot. N. 28051/71AC del 16.02.2010 riguardante l'integrazione del principio di pari opportunità nel Bando di Misura 214 – azione 2 ;

VISTO il parere dell'Autorità Ambientale prot. N. 34441/8130 del 22.02.2010;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria di risorse pubbliche di cui al presente Bando di Misura 214 – azione 2 , ammonta ad Euro15.000.000,00;

VISTO lo schema di Bando della MISURA 214 – azione 2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" e i relativi allegati, predisposto dal Responsabile di Misura, secondo le previsioni di cui al P.S.R. Basilicata 2007-2013 approvato dalla Commissione europea e trasmesso all'A.d.G. con nota prot. n. 36931 del 24/02/2010;

Su proposta dell'Assessore al ramo;
AD UNANIMITA' DEI VOTI:

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Bando per la MISURA 214 – azione 2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica", comprensivo di n. 2 Allegati, così denominati:

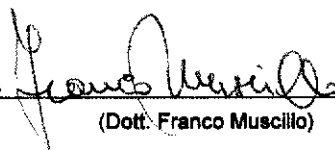
- ALLEGATO 1: Carta delle aree rurali del PSR 2007/2013

- ALLEGATO 2: Carta delle aree agricole riconosciute vulnerabili dall'inquinamento da nitrati di origine agricola

predisposto dal Responsabile di Misura, in conformità con il testo del PSR Basilicata 2007/2013, il tutto da allegare quale parte integrante al presente atto;

2. di dare atto che la disponibilità finanziaria di risorse pubbliche a valere sul presente Bando di Misura 214- azione 2 ammonta ad Euro15.000.000,00, il cui circuito finanziario segue le indicazioni previste dal PSR Basilicata 2007/2013;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
4. di dar mandato alle Strutture regionali, nel rispetto delle procedure di cui alla DGR n. 1480/2009 di curare i successivi adempimenti;
5. di procedere alla pubblicazione integrale del Bando, comprensivo degli Allegati, di cui alla presente Deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.) e sul sito web dedicato del P.S.R. Basilicata 2007-2013 (www.basilicatapsr.it), oltre che sul sito dell'ARBEA (www.arbea.basilicata.it) .

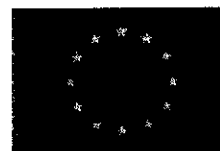
IL RESPONSABILE P.O.


(Dott. Franco Muscillo)

IL DIRIGENTE


(Dott.ssa Liliana Santoro)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.



PSR

BASILICATA

PERIODO 2007 - 2013

REGIONE BASILICATA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, ECONOMIA MONTANA

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA BASILICATA 2007/2013
REGOLAMENTO CE N° 1698/05

BANDO PUBBLICO
MISURA 214
"Pagamenti agroambientali"
AZIONE 2 - INTRODUZIONE O MANTENIMENTO DELL'AGRICOLTURA
BIOLOGICA

INDICE

<u>ART. 1 PREMESSA</u>	<u>2</u>
<u>ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI.....</u>	<u>2</u>
<u>ART. 3 OBIETTIVI DELLA MISURA/AZIONE E DEL BANDO</u>	<u>7</u>
<u>ART. 4 DESCRIZIONE TECNICA DELL'AZIONE</u>	<u>7</u>
<u>ART. 5 SOGGETTI BENEFICIARI.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 6 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ.....</u>	<u>8</u>
<u>ART. 7 LOCALIZZAZIONE</u>	<u>9</u>
<u>ART. 8 DISPONIBILITÀ FINANZIARIA</u>	<u>9</u>
<u>ART. 9 FORMA ED INTENSITÀ DEL SOSTEGNO</u>	<u>10</u>
<u>ART. 10 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE</u>	<u>10</u>
<u>ART. 11 MODIFICA DELLA DOMANDA</u>	<u>11</u>
<u>ART. 12 DOCUMENTAZIONE RICHIESTA.....</u>	<u>12</u>
<u>ART. 13 CRITERI DI SELEZIONE.....</u>	<u>12</u>
<u>ART. 14 ISTRUTTORIA E SELEZIONE DELLE DOMANDE.....</u>	<u>13</u>
<u>ART. 15 MOTIVI DI IRRICEVIBILITÀ O ESCLUSIONE.....</u>	<u>13</u>
<u>ART. 16 APPROVAZIONE DELLE GRADUATORIE E CONCESSIONE DEGLI AIUTI</u>	<u>13</u>
<u>ART. 17 IMPEGNI SPECIFICI COLLEGATI ALLA MISURA.....</u>	<u>14</u>
<u>ART. 18 CONTROLLI E PAGAMENTI</u>	<u>15</u>
<u>ART. 19 DOMANDA DI REVOCA</u>	<u>15</u>
<u>ART. 20 COMUNICAZIONI</u>	<u>15</u>
<u>ART. 21 RIDUZIONI, ESCLUSIONI, SANZIONI, RECUPERI.....</u>	<u>17</u>
<u>ART. 22 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</u>	<u>19</u>
<u>ART. 23 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ</u>	<u>19</u>
<u>ART. 24 DISPOSIZIONI FINALI</u>	<u>19</u>
<u>ART. 25 ALLEGATI.....</u>	<u>20</u>

ART. 1

PREMESSA

Il presente Bando si riferisce alla Misura n. 214 "**Pagamenti Agroambientali**" Azione 2 – introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica - del PSR Basilicata 2007-2013.

La misura 214 "Pagamenti Agroambientali" è finalizzata alla salvaguardia e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali, incentivandone un uso sostenibile per orientare le scelte degli agricoltori verso il raggiungimento di un livello diffuso di maggiore "salubrità" ed eco-compatibilità dei processi produttivi agricoli nei riguardi delle risorse naturali (suolo, aria, acqua,) della biodiversità e della salute umana.

Inoltre è finalizzata all'affermazione di linee di produzione di derrate alimentari-consistenti in prodotti agricoli destinati al consumo fresco, come pure di materie prime per l'industria di trasformazione regionale-ottenute secondo tecniche rispettose dell'ambiente (dall'agricoltura integrata ai metodi biologici) riconoscibili e, come tali, capaci di imprimere un'importante caratteristica intrinseca ai prodotti agroalimentari regionali di qualità, in grado di migliorarne la competitività sui mercati, in sintonia con la strategia regionale complessiva di sviluppo che la regione intende perseguire nelle aree rurali.

La misura raccoglie, in unico quadro programmatico, le azioni di sostegno dei metodi di produzione agricola compatibili con la protezione e valorizzazione dell'ambiente nonché di salvaguardia e valorizzazione delle biodiversità (risorse genetiche vegetali ed animali) presenti sul territorio regionale.

L'**Azione 2** " introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" costituisce il massimo livello di sostenibilità ambientale delle pratiche agricole, congiuntamente alla precedente azione di produzione integrata, rappresenta una valida risposta ai fabbisogni di intervento individuati dal programma di sviluppo rurale della Regione Basilicata. Con il sostegno all'agricoltura biologica si perseguono finalità multiple collegate a più obiettivi specifici del PSR, in relazione ai diversi vantaggi ambientali attesi. Pertanto, con la sua attivazione la Regione intende consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche allo sviluppo di agricoltura più sostenibile sotto il profilo ambientale.

Art. 2

Riferimenti normativi

La Regione Basilicata adotta il presente Bando in coerenza ed in attuazione della seguente normativa:

- **Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio** del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- **Reg. (CE) n. 1320/2006 della Commissione** del 5 settembre 2006, recante disposizioni per la transizione al regime di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- **Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione** del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- **Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione** del 7 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.

- **Reg. (CE) n. 1396/2007 della Commissione** del 28 novembre 2007 recante rettifica del regolamento (CE) n.1975/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio, per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale.
- **Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio** del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
- **Reg. (CE) n. 1437/2007 del Consiglio** del 26 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n.1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune.
- **Reg. (CE) n. 259/2008 della Commissione** del 18 marzo 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).
- **Reg. (CE) n. 883/2006 della Commissione** del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso della spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR.
- **Reg. (CE) n. 1305/2007 della Commissione** del 7 novembre 2007 recante modifica del regolamento (CE) n. 883/2006 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR
- **Reg. (CE) n. 885/2006 della Commissione** del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR.
- **Reg. (CE) n. 1481/2006 della Commissione** del 6 settembre 2006 che definisce la forma ed il contenuto delle informazioni contabili che devono essere trasmesse alla Commissione ai fini della liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR nonché ai fini di sorveglianza e di previsione.
- **Decisione del Consiglio** (2006/144/CE) del 20 febbraio 2006 relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale .
- Versione consolidata del **Trattato** che istituisce la Comunità Europea.
- **Reg. (CE) n. 994/98 del Consiglio** del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di Aiuti di Stato orizzontali.
- **Reg. (CE) n. 659/1999 del Consiglio** del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del Trattato CE.
- **Reg. (CE) n. 1/2004 della Commissione** del 23 dicembre 2003 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
- **Reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione** del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
- **Orientamenti** in materia di Aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08)
- **Reg. (CE) n. 1628/2006 della Commissione** del 24 ottobre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti *de minimis* nei settori dell'agricoltura e della pesca.

- **Orientamenti comunitari** per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01).
- **Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione** del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.
- **Reg. (CE) n. 1998/2006 della Commissione** del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").
- **Reg. (CE) n. 1935/2006 della Commissione** del 20 dicembre 2006 recante modifica del regolamento (CE) n. 794/2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.
- **Orientamenti comunitari** sugli Aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese. (2006/C194/02).
- **Informazioni provenienti dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione Europea;** disciplina comunitaria degli aiuti di stato per la tutela ambientale. (Testo rilevante ai fini del SEE) - (2008/C 82/01).
- **Reg. (CE) n. 146/2008 del Consiglio** del 14 febbraio 2008 recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e del regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- **Reg. (CE) n. 796/2004 della Commissione** del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno diretto a favore degli agricoltori.
- **Reg. (CE) n. 1550/2007 della Commissione** del 20 dicembre 2007 che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
- **Reg. (CE) n. 381/2007 della Commissione** del 4 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.
- **Reg. (CE) n. 73/2009 del Consiglio** del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

- **Reg. (CE) n. 74/2009 del Consiglio** del 19 gennaio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Reg. (CE) n. 72/2009 del Consiglio** del 19 gennaio 2009, che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006, (CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007, (CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n. 2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di adeguare la politica agricola comune;
- **Decisione 2009/61/CE del Consiglio** del 19 gennaio 2009 recante modifica della decisione 2006/144/CE relativa agli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale (periodo di programmazione 2007-2013);
- **Reg. (CE) n. 1175/2008 della Commissione** del 27 novembre 2008 recante modifica e rettifica del regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- **Reg. (CE) n. 1147/2008 della Commissione** del 31 ottobre 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE, per quanto concerne la parte III.10 dell'allegato I;
- **Orientamenti Strategici Comunitari**, adottati dal Consiglio dell'Unione europea con propria Decisione 2006/144/CE (GUCE L 55/20 del 25.02.2006).
- **Piano Strategico Nazionale**. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II.
- **Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013, approvato con Decisione della Commissione CCI2007IT06RPO017 del 18 febbraio 2008.**
- **Procedure attuative delle Misure di Investimento e delle Misure connesse alla Superficie del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013.**
- **Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni dell'Organismo Pagatore.**
- **Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale e a interventi analoghi.** Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Dipartimento delle Politiche di Sviluppo – Direzione Generale dello Sviluppo Rurale – POSR II, 14 febbraio 2008.
- **Normativa comunitaria (direttiva 2004/18/CE) e nazionale (D. lgs. 163/2006 e s. m. i.) in materia di appalti pubblici.**

- D.G.R. n. **678** del **14/05/2007** "Approvazione della proposta regionale del PSR riferita al periodo 2007 - 2013 a valere sul fondo FEASR".
- Decisione n. C (2008) **736** del **18/02/2008** della commissione europea "recante approvazione del programma di sviluppo rurale per la Basilicata per il periodo 2007-2013".
- D.G.R. n. **288** del **04/03/2008** di "presa d'atto della decisione della commissione europea n° C (2008) 736 del 18/02/2008 che adotta il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007-2013", integrata con D.G.R. n. **1185/08**.
- D.G.R. n. **1227** del **30/07/2008** di "presa d'atto delle risultanze della prima riunione del comitato di sorveglianza".
- D.G.R. n. **2214** del **29/12/2008** di "Applicazione della condizionalità in Basilicata per l'anno 2009".
- D.G.R. n. **1480** del **05/08/2009** di "programma di sviluppo rurale 2007-2013 approvazione delle procedure attuative delle misure d'investimento e delle misure connesse alla superficie del PSR Basilicata 2007/2013."
- D.G.R. n. **1813** del **20/10/2009** di "programma di sviluppo rurale 2007-2013 approvazione schemi delle convenzioni tra Regione Basilicata e ARBEA relativa all'attuazione delle misure di investimento a regia Regionale e delle misure connesse alle superfici del PSR Basilicata 2007/2013."
- D.M. Mipaf n. **30125** del **22/12/2009** recante "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n° 73/2009 e delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".
- D. M. Mipaaf n°3417 del 25/09/2008, recante strategie Nazionale 2009/2013 e disciplina ambientale.
- **Direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975**, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate.
- **Circolare A.G.E.A. n° 59 del 24.12.2009** "Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 - Modalità di presentazione delle domande di pagamento - Campagna 2010".

Art. 3

Obiettivi della Misura/Azione e del Bando

Gli obiettivi specifici della misura sono:

- Conservazione della biodiversità, tutela e diffusione di sistemi agro-forestali ad alto valore naturale;
- Tutela quantitativa e qualitativa delle risorse idriche;
- Aumento della produzione delle biomasse e di pratiche/attività per la riduzione dell'effetto gas serra;
- Riduzione ulteriore dell'impatto ambientale/miglioramento della capacità di fornire esternalità positive.

Gli obiettivi specifici dell'azione sono:

- Miglioramento della qualità dell'acqua, tutela del suolo, finalizzata prioritariamente alla riduzione e contenimento dei rischi di desertificazione;
- Riduzione del rischio di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili.

L'obiettivo del bando è quello di consolidare il contributo delle produzioni agricole biologiche allo sviluppo di un'agricoltura più sostenibile sotto il profilo ambientale. Il sostegno è finalizzato sia alla conversione che al mantenimento dei metodi di produzione biologica, consistenti nell'esclusione dei prodotti di sintesi per la fertilizzazione e la difesa delle colture, oltre che nell'adozione di pratiche agronomiche relative alla gestione delle superfici coltivate.

Art. 4

Descrizione tecnica dell'Azione

La misura 214 - azione 2 "Introduzione o mantenimento dell'agricoltura biologica" prevede un aiuto ai beneficiari, sotto forma di premi annuali per ettaro di superficie coltivata (SAU), che adottano sull'intera SAU aziendale metodologie produttive biologiche conformi a quanto stabilito dal REG. CE n° 834/07 e successive modificazioni.

Sono richiesti, inoltre ulteriori adempimenti tecnici rispetto alle norme contenute nel REG. CE 834/07 e successive modificazioni:

- "Irrigazione" secondo le modalità prescritte dalla scheda di misura per l'azione 1 "agricoltura integrata" del PSR 2007/2013: limitazione dei volumi di adacquamento con limitazione per alcune specie ai soli interventi di soccorso.
- "Utilizzo di macchine distributrici di fitofarmaci", controllate e tarate secondo le modalità prescritte dalla scheda di misura per l'azione 1 "agricoltura integrata" del PSR 2007/2013: obbligo di certificazione funzionale degli atomizzatori e delle barre irroratrici almeno ogni due anni, presso centri autorizzati.
- "Gestione del suolo" secondo le modalità disposte dalla scheda di misura per l'azione 1 "agricoltura integrata" del PSR 2007/2013: lavorazioni in condizioni di tempera ed uso adeguato delle macchine

per preservare la struttura del terreno; esclusione di successioni colturali che hanno risvolti negativi sulla fertilità del terreno.

Nel caso di aggiornamento dei disciplinari di produzione integrata (DPI) le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi al rispetto delle norme tecniche introdotte e modificate.

Le aziende che partecipano alla presente azione sono soggette al rispetto dei vincoli di condizionalità.

Il Bando prevede la presentazione contestuale della domanda di aiuto e pagamento per l'annualità di riferimento. Il valore del premio sarà determinato in funzione della dimensione aziendale ossia dalle superfici delle colture praticate per il relativo importo per ettaro.

Il periodo di adesione è di 5 anni consecutivi con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento individuale di concessione dell'aiuto successivamente all'approvazione della graduatoria definitiva.

Art. 5 Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli singoli o associati (ai sensi del Codice Civile), iscritti nell'apposito registro delle imprese agricole presso la CCIAA, titolari di partita IVA e iscritti all'INPS ai fini previdenziali e assistenziali nella sezione C.D.(coltivatori diretti) o I.A.P.(imprenditore agricolo professionale). Le forme associate di imprenditori agricoli, quali le cooperative agricole, le società agricole di persone o di capitali dovranno essere costituite o adeguate in conformità al D. Lgs. 99/2004, D.lgs 101/2005 e s.m.e i.

Art. 6 Requisiti di ammissibilità

Per l'adesione alla presente Misura - Azione 2, occorrono i seguenti requisiti di ammissibilità:

1. i beneficiari devono documentare il legittimo possesso e la libera disponibilità dei terreni oggetto dell'impegno (proprietà, affitto, cessione in uso, ecc.). Per i terreni non di proprietà è necessario un contratto bilaterale di conduzione, registrato alla data di presentazione della domanda, avente una durata residua pari alla durata dell'impegno previsto dalla Misura (5 anni). Nel caso di conduzione di terreni demaniali è fatto obbligo di documentare la disponibilità esclusiva dei terreni per tutta la durata dell'impegno (Concessione).
2. per l'agricoltura biologica vengono ammesse a beneficiare dei premi le sole colture coltivate con **metodi di agricoltura biologica** così come riportato nella **descrizione dell'azione** della scheda di misura. Gli impegni previsti dall'azione devono essere applicati a tutta la superficie agricola utilizzabile (SAU) aziendale investita a colture erbacee ed arboree. **Tale impegno si ritiene soddisfatto in presenza del rilascio della certificazione attestante l'adozione del metodo di agricoltura biologica, ai sensi delle vigenti normative e disposizioni comunitari e nazionali.** La superficie minima ammessa a pagamento deve essere pari ad 1 ettaro eccettuato per le colture ortive per le quali il limite minimo è di ½ ettaro;
3. I richiedenti di aziende già convertite e certificate (**mantenimento**) devono risultare alla data di presentazione della domanda di aiuto/pagamento, iscritti nell'Elenco regionale delle aziende

biologiche. I richiedenti che per la prima volta (**introduzione**) aderiscono alla presente azione 2, "metodo di agricoltura biologica", devono integrare il fascicolo aziendale, alla data di inoltro della domanda di aiuto/pagamento, del "certificato di idoneità" rilasciato dall'Organismo di Controllo prescelto tra quelli autorizzati dal M.I.P.A.A.F.

4. Per gli operatori iscritti nell'Elenco regionale che effettuano produzioni zootecniche ai sensi del Reg. n° 1804/99 e successive modificazioni, è necessario rispettare un carico massimo di bestiame per ettaro di superficie foraggiera pari a 2 UBA e possedere una superficie foraggiera, ad esclusione dei pascoli e prati pascoli di montagna, pari ad un minimo 5 ettari.
5. I pagamenti relativi alla presente azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dalle altre azioni della misura 214.

I beneficiari devono risultare soggetti affidabili. In applicazione dell'articolo 26 del Reg. (CE) n. 1975/2006, infatti, sono da considerare irricevibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili.

A tale scopo sono da intendere inaffidabili i soggetti per i quali nel precedente periodo di programmazione 2000-2006 o nell'attuale PSR Basilicata 2007-2013, è stata avviata e conclusa una procedura di decadenza totale, con relativa revoca degli aiuti, con recupero di indebiti percepiti senza che sia intervenuta la restituzione degli stessi, relativamente ad operazioni cofinanziate nell'ambito dei suddetti programmi. Non sono da intendere inaffidabili, invece, i soggetti per i quali la procedura di revoca è stata avviata a seguito di rinuncia all'aiuto per cause di forza maggiore.

Art. 7 Localizzazione

La presente Misura 214 - azione 2 può essere adottata su tutto il territorio regionale con priorità per le aree ad agricoltura intensiva maggiormente esposta ai rischi di desertificazione (macro-aree B) ed erosione (D1); per le zone sensibili ai fattori di degrado della qualità delle acque (ZVN ai sensi della direttiva 91/676/CE), nonché nelle aree natura 2000 per la tutela degli habitat naturali.

Ove un'azienda sia situata nella zona di confine tra due o più Regioni, con corpi fondiari contigui l'imprenditore deve presentare solo la domanda di aiuto relativa ai terreni ricadenti nella Regione Basilicata, riportando, altresì, la superficie aziendale ricadente nella Regione limitrofa con l'impegno di assoggettare la stessa al sistema di agricoltura biologica.

Art. 8 Disponibilità finanziaria

La Misura 214 – azione 2 prevede una dotazione finanziaria complessiva di 15.000.000,00 di Euro, per l'annualità 2010, 3.000.000,00 di Euro.

I pagamenti agro-ambientali relativi all'azione 2 (agricoltura biologica) sono cumulabili con la misura 132 (partecipazione degli agricoltori ai sistemi di qualità alimentare) e con la misura 114 "utilizzo dei servizi di consulenza".

Art. 9

Forma ed intensità del sostegno

Il premio annuale per ettaro di superficie coltivata(SAU) sarà erogato al Beneficiario, in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dall'Organismo Pagatore (ARBEA).

L'ammontare del premio per ettaro è fissato secondo quanto previsto dalla tabella "allegato B" del PSR 2007/2013 della Regione Basilicata :

Colture	Introduzione (I e II anno) Importo (euro/ha)	Mantenimento (III – IV e V anno) Importo (euro/ha)
Vite	500,00	450,00
Olivo	550,00	490,00
Fruttiferi - Agrumi	510,00	460,00
Cereali	180,00	160,00
Foraggi*	100,00	80,00
Ortive pieno campo	380,00	340,00

*Il sostegno previsto dalla misura si limita alle sole colture foraggere dedicate alla zootecnia biologica (Reg. (CE) n. 1804/99) e s. m. e i. di cui al precedente punto 4 art 6 .

Non è previsto alcun aiuto specifico finalizzato al sostegno degli allevamenti zootecnici con tecniche biologiche.

Art. 10

Modalità e termini di presentazione delle domande

I beneficiari che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "fascicolo unico aziendale" di cui al D.P.R. n. 503/1999. La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto prima della compilazione della domanda, presso i Centri di Assistenza Agricola (CAA), convenzionati con ARBEA, ai quali dovranno essere conferiti espliciti mandati.

La compilazione e la presentazione delle domande, deve essere effettuata, per il tramite dei CAA, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dall'Organismo Pagatore (ARBEA) e disponibile sul portale ARBEA/SIAN, nel rispetto delle modalità previste.

Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile, sia considerata valida anche come domanda di pagamento, presentata ai sensi del Reg. (CE) n. 1975/06. La medesima domanda vincola il beneficiario al rispetto delle dichiarazioni e degli impegni in essa sottoscritti. Per l'annualità 2010, il termine ultimo per la presentazione delle domande di premio (rilascio sul portale ARBEA/SIAN) è il 17 maggio 2010.

Per gli anni successivi al primo dovrà essere presentata apposita domanda di pagamento a seguito della pubblicazione di apposito avviso.

È ammessa la presentazione tardiva, oltre il 17 maggio 2010, della domanda di premio, ai sensi dell'art. 21, paragrafo 1 del Reg. (CE) 796/2004. In particolare, è consentito un ritardo di 25 giorni di calendario. Pertanto, sono ricevibili le domande di premio, rilasciate dal portale ARBEA/SIAN, fino al 9 giugno 2010. La presentazione tardiva della domanda di premio comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo cui avrebbe avuto diritto il beneficiario se avesse presentato domanda entro il 17 maggio 2010.

Art. 11

Modifica della domanda

Sono possibili modifiche¹ della domanda di aiuto/pagamento iniziale, entro il 31 maggio 2010.

In particolare, le modifiche apportabili riguardano:

- l'aggiunta di singole particelle catastali;
- le modifiche di singole particelle catastali rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- le modifiche riguardanti le destinazioni d'uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale;
- le modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Qualora le modifiche di cui sopra siano connesse a documenti giustificativi o contratti già presentati, è necessario procedere anche alla modifica degli stessi.

Qualora pervengano più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di modifica non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e si prende in considerazione la domanda iniziale.

Ai sensi dell'art. 21, par. 2 del Reg. (CE) 796/2004, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 15" oltre il termine del 31 maggio 2010 ed entro il 9 giugno 2010 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo.

Le domande di modifica pervenute oltre il 9 giugno 2010, sono irricevibili.

Le domande di modifica presentate tramite i Centri di Assistenza Agricola (CAA) convenzionati con ARBEA, presso una delle sedi dell'Ufficio Autorizzazione dell'ARBEA secondo le modalità di trasmissione previste dalle procedure ARBEA.

Qualora, dopo la presentazione della domanda di adesione o di aggiornamento annuale, si verificano delle variazioni colturali rispetto a quanto dichiarato nella domanda, **il beneficiario è tenuto a comunicarle tempestivamente, per il tramite del CAA, all'Organismo Pagatore ARBEA, entro trenta giorni dal suo verificarsi**. La liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli in loco terrà conto delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente. La comunicazione entro i termini sopra stabiliti comporterà a carico del beneficiario l'eventuale ricalcolo del premio comunque non superiore all'importo iniziale ammesso. La mancata comunicazione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste.

¹ Circolare AGEA n. 59 del 24/12/2009.

Art. 12

Documentazione richiesta

Gli interessati per accedere all'aiuto dovranno integrare il fascicolo aziendale con la presentazione della seguente documentazione:

1. Planimetria catastale con l'esatta ubicazione delle colture praticate e le relative superfici, sottoscritta dal Beneficiario;
2. Deliberazione di approvazione da parte dell'organo sociale competente (Assemblea dei soci, Consiglio di amministrazione, ecc.) per la presentazione della domanda e di autorizzazione per il rappresentante legale a chiedere e riscuotere gli aiuti concessi.
3. Attestato di idoneità rilasciato dall'Organismo di Controllo (solo per le aziende di prima iscrizione - INTRODUZIONE);
4. Fotocopia documento d'identità leggibile ed in corso di validità;
5. Autorizzazione all'utilizzo dei dati personali ex D.Lgs 196/03;

La documentazione, di cui ai precedenti punti 1- 2 -3- 4 e 5 deve essere presentata presso i CAA convenzionati con ARBEA entro la data di presentazione della Domanda di aiuto.

Art. 13

Criteri di selezione

I criteri di selezione del PSR relativamente alla misura di cui al presente bando, approvati in occasione del primo Comitato di Sorveglianza del 13 giugno 2008 e ss.mm.ii., con i relativi punteggi, sono i seguenti:

	Criteri di selezione	Punteggio
1	Aziende con superfici , oggetto di aiuto, interamente ricadenti in area B e ZVN ;	50
2	Aziende con superfici , oggetto di aiuto, interamente ricadenti in area B ;	45
3	Aziende con superfici , oggetto di aiuto, maggiore del 50% ricadenti in area B e/o ZVN e la rimanente superficie in area D1;	40
4	Aziende con superfici , oggetto di aiuto, fino al 50% ricadenti in area B e/o ZVN e la rimanente superficie in area D1;	35
5	Aziende con superfici , oggetto di aiuto, interamente ricadenti in area D1;	30
6	Aziende con superfici ,oggetto di aiuto, in condizioni diverse dai punti 1-2-3 – 4 e 5 ma con superfici ricadente in area D2 fino al 25% ;	20
7	Aziende con superfici ,oggetto di aiuto, in condizioni diverse dai punti 1-2-3 – 4- 5 ma con superfici ricadente in area D2 maggiore del 25% ;	10
8	Combinazione con misure finalizzate a migliorare le performance ambientali delle aziende e la qualità eco-compatibile (Mis.221, Mis. 223, Mis. 227);*	30
9	Localizzazione in zone natura 2000 ed in altre aree di rilevanza naturalistica;	10

* Punti 30 se le misure combinate sono 3; Punti 20 se le misure combinate sono 2; Punti 10 se la misura combinata è 1.

Il punteggio massimo attribuibile è 90.

A parità di punteggio definitivo viene data precedenza rispettivamente:

- ai soci di OP riconosciute ai sensi del Reg. CE 2200/96 (OCM Ortofrutta)
- per gli imprenditori agricoli singoli, al richiedente anagraficamente più giovane (età inferiore ai 40 anni) e/o al richiedente donna; per gli imprenditori associati, di cui all'art. 5, la precedenza per la minore età anagrafica è attribuita in base alla prevalenza di soci amministratori giovani e/o alla prevalenza di soci amministratori di sesso femminile.

Art. 14

Istruttoria e selezione delle domande

Per ogni singola domanda le fasi di istruttoria, revisione e validazione saranno a cura dell'Organismo pagatore ARBEA

Al termine del processo conclusivo di istruttoria, verrà predisposto il relativo verbale e gli elenchi relativi alle:

1. domande di aiuto ammissibili e finanziabili;
2. domande di aiuto ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi;
3. domande di aiuto non ammissibili, con le relative motivazioni.

Art. 15

Motivi di irricevibilità o esclusione

Non saranno ritenute ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti richiesti dalle presenti disposizioni;
- incomplete e/o presentate con modulistica non conforme a quanto previsto dal bando;
- presentate con modalità e tempi diversi da quelli previsti dal presente Bando;

Art. 16

Approvazione delle graduatorie e concessione degli aiuti

Le domande ritenute ammissibili saranno inserite in una graduatoria unica regionale, che sarà approvata con provvedimento dell'Organismo pagatore ARBEA, che provvede alla successiva pubblicazione.

Le domande saranno finanziate sulla base dell'ordine decrescente di graduatoria fino al concorso delle risorse assegnate.

L'ARBEA comunica gli esiti dell'istruttoria ai singoli richiedenti (ammessi e non ammessi), che potranno eventualmente ricorrere entro 15 giorni dalla data di notifica. In assenza di ricorsi le graduatorie hanno

carattere definitivo. In presenza di ricorsi, l'ARBEA procederà al riesame delle domande interessate entro 15 giorni dalla loro ricezione, nel rispetto della normativa vigente ed alla successiva riapprovazione e ripubblicazione della graduatoria definitiva. Sulla base della graduatoria definitiva, l'ARBEA provvede, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della stessa, a notificare ai singoli beneficiari il provvedimento di concessione dell'aiuto.

Art. 17

Impegni specifici collegati alla Misura

I beneficiari ammessi all'aiuto devono impegnarsi:

- A consentire ed agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica ed al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
- Di impegnarsi a rispettare, per tutto il periodo d'impegno, gli obblighi previsti dal PSR Basilicata 2007-2013 per l'azione 2) della Misura 214 e dall'allegato B del medesimo PSR.
- A rispettare, sull'intera azienda, le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4, 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) 73/2009 ex Reg. (CE) 1782/03- (Condizionalità) e delle relative norme di attuazione nazionali e regionali, nonché, i requisiti minimi di cui al Reg. (CE) 1698/2005 e al Reg.(CE) 1974/2006 relativi all'uso di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;
- Di assoggettare, a proprie spese, per tutto il periodo di impegno, l'intera superficie aziendale (SAU) al sistema di controllo degli impegni dell'agricoltura biologica presso organismi di certificazione riconosciuti.
- A rispettare e ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata predisposti dalla Regione Basilicata.
- A presentare la documentazione necessaria per la liquidazione della domanda di pagamento del contributo entro i termini previsti. Nel caso in cui il beneficiario non presenti una domanda annuale di pagamento, senza comunicare il recesso dall'aiuto, non verrà erogata, per quella annualità il relativo premio pur considerando vincolanti gli impegni assunti con la domanda dell'anno precedente. Il beneficiario, pertanto, potrà presentare la domanda annuale di pagamento per l'anno successivo.
- A costituire o aggiornare il fascicolo unico aziendale;
- A conservare tutta la documentazione dimostrativa dei requisiti di accesso, di selezione/priorità, per almeno 5 anni oltre la scadenza dell'impegno.
- Ad avere un conto corrente bancario/postale dedicato alle Misure PSR 2007-2013 da utilizzare per il trasferimento degli aiuti dall'OP e per tutti i pagamenti connessi a tale operazione.
- Le condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale devono essere mantenute per tutta la durata di concessione del premio, pena la decurtazione parziale o totale del premio, con l'aggiunta di sanzioni, ove previste.

Art. 18 Controlli e pagamenti

I controlli a cura dell'Organismo Pagatore ARBEA sulle domande, dovranno garantire il rispetto dei criteri di ammissibilità, dei requisiti minimi e del corretto utilizzo dei criteri di selezione. Saranno effettuati **controlli amministrativi** su tutte le domande ammesse e **controlli in loco** a campione, secondo le procedure adottate dall'Organismo Pagatore ARBEA.

A seguito delle attività di controllo eseguite, l'Organismo Pagatore effettuerà i pagamenti degli aiuti spettanti ai Beneficiari.

Art. 19 Domanda di revoca

La domanda di aiuto, o una parte di essa, può essere revocata per iscritto, ed in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004.

Nel caso in cui il Beneficiario sia stato già informato del riscontro d'irregolarità nella domanda, ovvero dell'intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con specifico riferimento alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

Il Beneficiario può presentare domanda di revoca parziale, solo in relazione alle seguenti variazioni:

- cancellazione delle singole parcelle dichiarate nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per le singole parcelle.

Qualora la domanda di revoca non contenga l'indicazione della domanda iniziale ovvero all'ultima modifica presentata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile.

La presentazione della domanda di revoca segue le modalità di trasmissione previste dalle procedure ARBEA.

Art. 20 Comunicazioni

Sono previste due tipologie di comunicazioni :

- 1) Comunicazione ai sensi dell'art. 44 Reg (CE) 1974/2006, relativa alla cessione di azienda;
- 2) Comunicazione ai sensi dell'art. 47 del Reg. CE 1974/2006, relativa a casi di forza maggiore.

1) Nel caso di cessione di azienda, l'art. 44 Reg (CE) 1974/2006, prevede che, nel corso del periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il Beneficiario possa cedere totalmente o parzialmente la propria azienda ad un altro soggetto che può subentrare nell'impegno per il restante periodo. In particolare, per <<cessione di un'azienda>> si intende la vendita, l'affitto o qualunque tipo analogo di transazione relativa alle unità di produzione considerate.

Un'azienda non può essere ceduta nella sua totalità ad un altro agricoltore dopo la presentazione di una domanda di aiuto e prima che siano soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dello stesso. Pertanto, nessun aiuto può essere erogato al *cedente* (l'agricoltore la cui azienda è ceduta a un altro agricoltore) in relazione all'azienda ceduta.

L'aiuto per il quale il cedente ha presentato domanda, può essere erogato al cessionario (l'agricoltore al quale è ceduta l'azienda) solo se:

- a) entro il termine di 10 giorni lavorativi, il cessionario informa l'Organismo Pagatore ARBEA dell'avvenuta cessione (con *Comunicazione ai sensi dell'art. 44 del Reg. CE n. 1974/2006*) e chiede il pagamento dell'aiuto;
- b) il cessionario presenta tutti i documenti giustificativi all'Organismo pagatore ARBEA
- c) sono soddisfatte tutte le condizioni per la concessione dell'aiuto per quanto riguarda l'azienda ceduta.

Dopo che il cessionario ha notificato all'Organismo pagatore ARBEA la cessione dell'azienda e richiesto il pagamento dell'aiuto:

- d) tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto, sono conferiti al cessionario;
- e) tutte le operazioni necessarie per la concessione dell'aiuto e tutte le dichiarazioni effettuate dal cedente prima della cessione sono attribuite al cessionario ai fini dell'applicazione delle pertinenti norme comunitarie;
- f) l'azienda oggetto di cessione è considerata, se del caso, come un'azienda distinta per quanto riguarda la campagna di commercializzazione o il periodo di erogazione dell'aiuto in questione.

Qualora una domanda di aiuto sia presentata dopo l'esecuzione delle operazioni necessarie per la concessione del medesimo e un'azienda sia ceduta nella sua totalità da un agricoltore ad un altro agricoltore dopo l'avvio di tali operazioni, ma prima che siano soddisfatti tutti i requisiti necessari, l'aiuto può essere concesso al cessionario purché siano rispettate le condizioni di cui al Reg. CE 796/2004 art. 74 paragrafo 3, lettere a) e b). In tal caso si applica il paragrafo 4 lettera b) del medesimo art. e regolamento.

L'Organismo Pagatore può anche decidere, se del caso, di concedere l'aiuto al cedente. In tal caso, però:

- nessun aiuto è versato al cessionario
- si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni di cui alle lettere da a) a f).

2) Nei casi di forza maggiore, per la presentazione della *Comunicazione* ai sensi dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1974/2006, e per la documentazione probante, al fine di consentire il recesso senza obbligo di restituzione dei contributi già percepiti per quella parte dell'operazione che è stata realizzata, e senza applicazione di alcuna riduzione o sanzione, si indicano i seguenti casi di forza maggiore potenzialmente ricorrenti e la relativa documentazione probante:

- a. il **decesso** del Beneficiario, **comprovato da certificato di morte**;

- b. **l'incapacità professionale** di lunga durata del Beneficiario (malattie, incidenti, ecc.), **comprovata da eventuale denuncia di infortunio, certificazione medica attestante lungo degenza e attestante che le malattie invalidanti non consentano lo svolgimento della specifica attività professionale;**
- c. **l'esproprio per pubblica utilità** di una parte rilevante dell'azienda che non consenta la prosecuzione delle attività, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno, **comprovato da provvedimento dell'autorità pubblica che attesta lo stato di somma urgenza e dispone l'esproprio o l'occupazione indicando le particelle catastali interessate;**
- d. **calamità naturale grave**, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda, **comprovato da:**
 - o provvedimento dell'autorità competente che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato, o in alternativa,
 - o certificato rilasciato da autorità pubbliche;
- e. **distruzione fortuita dei fabbricati aziendali** adibiti all'allevamento, **comprovata da denuncia alle forze dell'ordine²;**
- f. **epizootia** che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico del Beneficiario, **comprovata da certificato dall'autorità sanitaria competente o di un veterinario riconosciuto ai sensi del d.lgs. n. 196 del 22 maggio 1999, che attestano la presenza dell'epizootia;** (vedi nota precedente).
- g. **fitopatie** che colpiscano in tutto o in parte la superficie aziendale, **comprovate da ordine di estirpazione da parte dell'autorità competente.** (vedi nota precedente).

La documentazione probante deve essere notificata dal Beneficiario (soggetto interessato in caso di decesso, o incapacità di lunga durata, del beneficiario) all'Organismo Pagatore ARBEA, **entro 10 giorni lavorativi**, a decorrere dal giorno in cui lo stesso è messo nella condizione di provvedervi.

Qualora, infine, intervengano le cause di forza maggiore lettera a) *Decesso del beneficiario*, e lettera b) *Incapacità professionale di lunga durata*, comprovate dalle opportune documentazioni giustificative, è possibile modificare l'**assetto proprietario**, a condizione che il soggetto subentrante abbia gli stessi requisiti di ammissibilità previsti nel presente Bando e che non vengano modificate le condizioni che hanno consentito l'assegnazione dell'aiuto sulla base della procedura istruttoria adottata.

Art. 21

Riduzioni, Esclusioni, Sanzioni, Recuperi

Ai sensi dell'art. 42 comma 1 Reg. CE n. 796/2004, gli Organismi Pagatori sono responsabili dell'applicazione di **riduzioni ed esclusioni**, conseguenti alle attività di controllo.

Qualora a seguito dei controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuato, sia che si tratti di *controllo amministrativo e/o in loco*, dovessero essere rilevate **infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità**, saranno applicate **riduzioni** degli aiuti, fino all'**esclusione** degli stessi, (Reg. CE 1975/2006: art. 16 e 18 per la verifica dei requisiti di ammissibilità, artt. 22-24 per il rispetto della condizionalità), secondo

² questo caso di forza maggiore rimane nelle misure a superficie solo se concorre al mantenimento delle condizioni di accesso all'aiuto.

quanto disciplinato da apposito Manuale a cura dell'Organismo pagatore, e, se del caso, sanzioni, con il relativo **recupero** delle somme indebitamente percepite ovvero delle somme relative alle sanzioni irrogate.

Le procedure relative a riduzione, esclusioni, sanzioni e recuperi, avviate dall'Organismo Pagatore ARBEA o da un soggetto delegato, e riportate nel *verbale di contestazione*, vengono notificate al Beneficiario .

L'Organismo Pagatore, con proprio atto, procede ad adottare, nei confronti del Beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di **revoca, recupero, sanzione**).

In particolare, ed in riferimento al recupero di aiuti indebitamente erogati (art. 73 Reg (CE) 796/2004), il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali che decorrono dalla data di notifica dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso.

L'obbligo di restituzione di cui al paragrafo precedente non si applica nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'OP e se l'errore non era normalmente rilevabile dal beneficiario.

Tuttavia, qualora l'errore riguardi elementi determinanti per il calcolo del pagamento, sussiste l'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi solo se la decisione di recupero non è stata comunicata entro dodici mesi dalla data del pagamento.

L'obbligo di restituzione con maggiorazione di interessi, inoltre, non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebito del pagamento effettuato è superiore a dieci anni (quattro anni se il beneficiario ha agito in buona fede).

Compatibilmente con la normativa nazionale, non è esigibile la restituzione di importi inferiori o uguali a 12,00 euro , al netto degli interessi, per Beneficiario e per periodo di erogazione.

Uguualmente, qualora gli interessi debbano essere recuperati indipendentemente dagli importi indebitamente erogati, non è esigibile la restituzione degli interessi di importo pari o inferiore a 12,00 euro.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di violazioni, riduzioni e sanzioni si rimanda a quanto stabilito nei seguenti provvedimenti:

- D.M. Mipaf n. **30125** del **22/12/2009** recante "disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. CE n° 73/2009 e delle riduzioni e delle esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Legge n. 898 del 23/12/1986 "Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo";
- Reg. (CE) n. 1975/2006 "Modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale";
- Reg. (CE) n. 796/2004 "Modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori" e s.m.i.

Art. 22

Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento amministrativo è l'Organismo pagatore ARBEA.

Art. 23

Informazione e Pubblicità

Il presente bando viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (BUR) e sul sito web della Regione Basilicata (www.basilicatanet.it), sul sito web dedicato del PSR Basilicata 2007-2013 (www.basilicatapsr.it) e sul sito web del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ([www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Programmi 2007 2013/BandiPSR](http://www.politicheagricole.it/SviluppoRurale/Programmi%202007%202013/BandiPSR)).

Art. 24

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia al documento "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Basilicata per il periodo 2007 – 2013", nonché alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Qualsiasi controversia è demandata in via esclusiva al Foro di Potenza.

Tutti i dati previsti dalle disposizioni attuative devono essere conferiti obbligatoriamente dagli interessati, pena l'esclusione del richiedente dai benefici previsti, al fine di consentire l'espletamento delle diverse fasi procedurali della domanda di pagamento. I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della normativa vigente ed in particolare al Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Al fine di esplicitare l'obbligo comunitario di pubblicare le informazioni relative ai beneficiari di fondi provenienti dal bilancio comunitario (Reg CE n. 1995/2006 del Consiglio) l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 pubblica l'elenco dei beneficiari (con relativo titolo delle operazioni e importi della partecipazione pubblica assegnati a tali operazioni) del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. CE 1974/2006, all. VI).

Tutte le informazioni contenute nella domanda hanno valenza di autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445. Le accertate false dichiarazioni comporteranno, oltre alla denuncia alla competente autorità giudiziaria:

- la revoca del finanziamento concesso;
- l'immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di legge;
- l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;

- l'esclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle misure del PSR Basilicata.

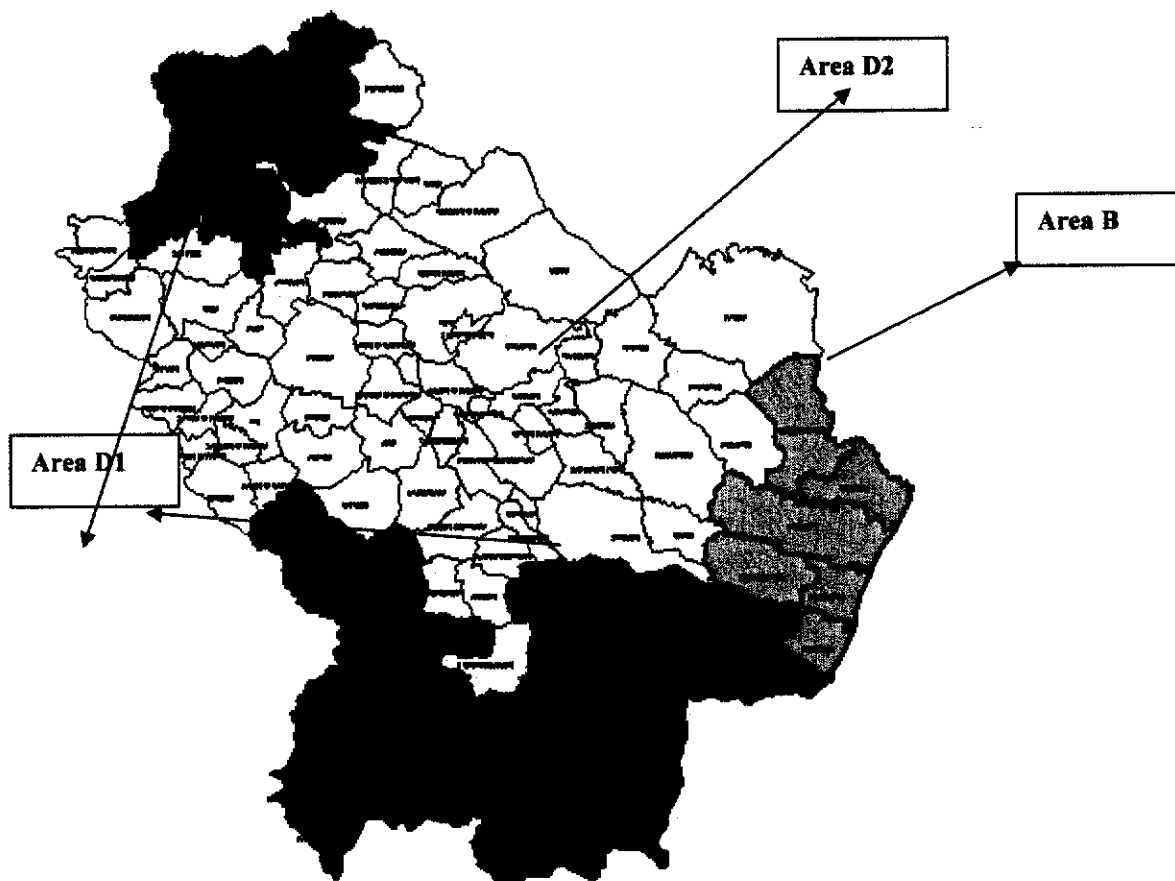
Art. 25 Allegati

Gli allegati di cui al presente Bando sono:

1. Allegato 1: Carta delle aree rurali del PSR 2007/2013;
2. Allegato 2: Carta delle aree agricole riconosciute vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola.

ALLEGATO 1

Carta delle aree rurali del PSR 2007/2013



Allegato 2:

Carta delle aree agricole riconosciute vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola



5
Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

Ofano Toro

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 5 - 3 - 10
al Dipartimento interessato ☒ al Consiglio regionale ☐

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. Luongo

